

## Protocollo regionale relativo alle procedure di affidamento del servizio di gestione del servizio idrico integrato

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e CGIL – CISL – UIL Emilia Romagna, in previsione dell'imminente avvio delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato in tutto il territorio regionale hanno definito il presente Protocollo.

### Premesso che:

- ATERSIR in qualità di soggetto titolare delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali inerenti al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è tenuta alla garanzia del rispetto degli standard qualitativi e di efficienza dei servizi nelle gestioni affidate e alla verifica in corso d'opera del corretto funzionamento delle concessioni affidate;
- si è inteso definire una cornice di regolamentazione uniforme, valida per tutti i bacini territoriali della Regione Emilia Romagna e per tutte le tipologie di procedure per l'affidamento del servizio, ossia procedure di gara, *in house providing* e partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
- le Parti sottoscrittrici hanno inteso regolare alcuni significativi aspetti, coerentemente con gli obiettivi fissati dalla Regione Emilia Romagna attraverso il "Patto per il Lavoro", utili a garantire la qualità del servizio e del lavoro attraverso la corretta applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, il rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione, salute e sicurezza dei lavoratori, la massima qualità ed efficienza del servizio, tariffe eque per i cittadini e le imprese.

### Si concorda quanto segue:

1. La selezione delle imprese di gestione del servizio attraverso procedure di gara per la concessione prevederà:
  - a) l'affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il criterio del massimo ribasso;
  - b) che la componente economica dell'offerta abbia una incidenza percentuale



minoritaria, e comunque non superiore al 30%, come previsto dall'attuale Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e al fine di valorizzare adeguatamente la qualità delle offerte;

- c) la necessità del possesso da parte di tutti i gestori selezionati di specifiche capacità e competenze per il miglioramento dei servizi, nonché l'impegno ad intervenire sui processi di organizzazione del lavoro, in modo da migliorarne la qualità e garantire la sicurezza dei lavoratori;
  - d) l'elencazione delle casistiche di risoluzione del contratto.
2. Negli atti di gara relativi all'affidamento del servizio saranno previsti specifici limiti quantitativi relativamente alle prestazioni che il gestore concessionario potrà appaltare a terzi, ed un sistema di controllo che comporti la comunicazione preventiva all'Agenzia ed il coinvolgimento delle OO.SS., anche mediante gli strumenti di cui al successivo punto 5.
  3. Negli atti relativi all'affidamento del servizio al concessionario, ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, verrà prevista l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di appalto a terzi nei limiti di cui al punto 2. Resta inteso che per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.
  4. Nel caso di subentro di un nuovo concessionario trova applicazione l'art. 173 del D.Lgs. 152/2006, pertanto tutti i rapporti di lavoro in essere nell'ambito della concessione proseguiranno in capo alla nuova impresa concessionaria, in applicazione dell'art. 2112 del codice civile.
  5. Saranno istituiti specifici tavoli di monitoraggio, sia a livello locale che regionale, nell'ambito dei quali sarà verificato l'effettivo funzionamento delle attività oggetto dell'affidamento in relazione alle tematiche di cui al presente Protocollo.

Bologna, 10 Settembre 2018

Il Presidente  
Tiziano Tagliani



CGIL

Antonio Mattioli



CISL

Antonio Amoroso



UIL

Massimo Zanirato

